



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

Codice fiscale e Partita IVA 01695750198

Pec: comunepiadenadrizzona@pec.it

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/09/2019

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/07/2025

IL SINDACO

f. to dott.ssa Ferrari Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Vighi Alessandra

SOMMARIO

- Articolo 1 - Finalità e criteri generali
- Articolo 2 - Destinatari
- Articolo 3 - Calendario e orari
- Articolo 4 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico
- Articolo 5 - Modalità organizzative
- Articolo 6 - Accompagnamento
- Articolo 7 - Sicurezza e responsabilità
- Articolo 8 - Responsabilità degli utenti
- Articolo 9 - Richiesta iscrizioni e costo del servizio
- Articolo 10 - Decadenza
- Articolo 11 - Comunicazioni con le famiglie
- Articolo 12 - Modalità di fruizione del servizio
- Articolo 13 - Sanzioni
- Articolo 14 - Dati personali
- Articolo 15 - Foro competente
- Articolo 16 - Verifiche funzionalità del servizio - reclami
- Articolo 17 - Norme finali

Articolo 1 - Finalità e criteri generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico da parte degli alunni (residenti/domiciliati nel territorio del Comune di Piadena Drizzona) iscritti e che frequentano:
 - la scuola pubblica dell'infanzia;
 - la scuola primaria;
 - la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo G.M. Sacchi con sede in Piadena Drizzona (CR);
2. Le norme del presente Regolamento si applicano al Servizio di Trasporto Scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle scuole di cui al punto 1 e viceversa.
3. Il servizio è assicurato dal Comune, mediante affidamento a ditta esterna, per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola, salvaguardando i seguenti principi:
 - conformità alle normative vigenti in materia;
 - programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani;
 - armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
 - economicità, efficacia ed efficienza.
4. Il Comune di Piadena Drizzona si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, nonché valutare situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, compatibilmente con le disposizioni previste dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 2 - Destinatari

Il servizio di trasporto scolastico è diretto all'utenza di cui al precedente art. 1.

Potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti/domiciliati sul territorio del Comune di Piadena Drizzona.

Il servizio è garantito per gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo G.M. Sacchi (sede di Piadena Drizzona - CR).

Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in altri comuni, purché presenti all'interno del territorio dell'Ente, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Articolo 3 - Calendario e orari

Il Servizio di Trasporto Scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, stabilito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni potrebbe non essere garantito.

Il normale Servizio di Trasporto scolastico potrebbe non essere garantito in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.

Articolo 4 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico

Il Comune di Piadena Drizzona predispone ogni anno il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, tenendo conto dell'orario del funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si riveli la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

Il Piano viene articolato di norma in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno essere previsti percorsi pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto, fatte salve particolari situazioni da valutare di volta in volta ad insindacabile giudizio dell'Ente.

Articolo 5 - Modalità organizzative

I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi, delle iscrizioni e delle norme di sicurezza.

Articolo 6 - Accompagnamento

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto per i bambini della scuola dell'infanzia. Il Comune provvederà all'organizzazione del servizio.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.

Articolo 7 - Sicurezza e responsabilità

Il Piano di cui al precedente articolo 4 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e di discesa degli alunni.

Il soggetto terzo affidatario del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita, fino al momento della discesa presso la scuola di destinazione, purché in quest'ultimo caso sia presente personale scolastico dedicato all'accoglimento dei minori.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata definita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa e scuolabus-scuola non potrà costituire onere a suo carico, sempre salvo quanto sopra specificato. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione; e il soggetto terzo affidatario del servizio dalla fermata stabilita alla struttura scolastica e viceversa. Più specificamente la famiglia del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; parimenti il soggetto terzo affidatario del servizio dovrà provvedere nel tratto compreso tra il punto di intervento per la maggiore sicurezza degli alunni a mezzo del personale di accompagnamento e, comunque, prevedendo le fermate nelle immediate vicinanze dell'ingresso della struttura scolastica di destinazione. Al momento della richiesta del servizio, il genitore ha l'obbligo di comunicare, attraverso un'autocertificazione, le persone che prenderanno in carico il bambino al momento della discesa dallo scuolabus.

Non potranno salire/scendere sul/dal mezzo gli alunni in luoghi e orari diversi da quelli prestabiliti.

Il Comune, che realizza il servizio attraverso affidamento dello stesso a soggetto terzo, non ha pertanto alcuna responsabilità nell'espletamento dello stesso.

Articolo 8 - Responsabilità degli utenti

1. I genitori, o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono, alternativamente, a:

- garantire la presenza di un apposito incaricato;

- comunicare la propria autorizzazione scritta, con manleva della responsabilità del Comune e del soggetto terzo affidatario del servizio, affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione (possibilità limitata agli alunni della scuola primaria a partire dal quarto anno, e secondaria di primo grado);

2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana, dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie o dalle istituzioni scolastiche al conducente o ai competenti uffici del Comune, in forma scritta. L'Ente e/o il soggetto terzo affidatario del servizio declina/no ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

Articolo 9 - Richiesta iscrizioni e costo del servizio

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno presentare istanza, secondo le modalità indicate dall'Ente, entro il termine previsto annualmente in sede di organizzazione del servizio, o all'atto di variazione della residenza.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento, in particolare, per le scuole per l'infanzia e primaria, del criterio di competenza territoriale e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.

Qualora la disponibilità di posti sui mezzi di trasporto scolastico non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande di iscrizione, sarà data priorità secondo i seguenti criteri:

1. utenti residenti al di fuori del centro abitato ove sono ubicati i plessi scolastici;
2. utenti i cui genitori lavorano;
3. utenti che usufruiscono dell'andata e del ritorno;

In caso di parità di requisiti, potrà usufruire del servizio l'alunno che appartiene al grado di scolarità inferiore.

La Giunta Comunale si riserva di valutare casi segnalati dai servizi Sociali dell'Ente e/o dalla scuola.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti variazioni nei percorsi e negli orari del servizio e/o pregiudizio all'organizzazione dello stesso. In tali casi saranno applicati i criteri di priorità contenuti nel comma precedente.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla regolarità dei pagamenti pregressi.

Il costo del servizio viene definito annualmente dalla Giunta comunale. L'importo della tariffa è indistinto e dovrà essere corrisposto indipendentemente dalle giornate di utilizzo. Il pagamento dovrà avvenire in due rate con scadenza il 30 settembre e il 30 aprile; la Giunta comunale in via eccezionale, previa adeguata motivazione, potrà fissare due scadenze differenti.

In caso di ritiro dal servizio, al fine di non vedersi addebitata interamente la seconda rata di pagamento, risulta tassativo presentare al protocollo Comunale entro e non oltre il 31 gennaio compresa apposita comunicazione scritta. Comunicazioni di ritiro successive a tale data implicheranno il pagamento della seconda rata.

Articolo 10 - Decadenza

Gli utenti che non utilizzano senza giustificato motivo il servizio per un periodo superiore a 30 giorni, vengono dichiarati decaduti. Detta decadenza sarà comunicata all'indirizzo email fornito in sede di iscrizione al servizio.

Ai fini del pagamento del servizio si rimanda a quanto normato dal precedente art. 9.

Articolo 11 - Comunicazioni con le famiglie

Nei rapporti con le famiglie, il Comune di Piadena Drizzona, s'impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione, disponibilità e informazione.

L'Ente e/o il soggetto terzo affidatario del servizio comunicherà, altresì, tempestivamente agli interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che dovessero intervenire nel corso dell'anno scolastico.

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, al Comune, che provvederà all'aggiornamento.

Articolo 12 - Modalità di fruizione del Servizio

L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura, per gli alunni, come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento:

- prendere posto rapidamente;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non alzare il tono di voce;
- non sporgersi dal finestrino;
- rimanere seduto fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa;
- rispettare gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico;
- non consumare cibi e bevande.

Articolo 13 - Sanzioni

La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno, previa quantificazione dei danni stessi.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.

Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni richiamati all'ordine senza successo, dovranno essere riferiti al Comune, che informerà i genitori.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, il Comune di Piadena Drizzona adotterà i seguenti provvedimenti con la seguente gradualità:

1. convocazione dei genitori;
2. ammonizione scritta;
3. sospensione del servizio.

Articolo 14 - Dati personali

Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE e del successivo D.Lgs. n. 101/2018, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico.

Ai genitori in fase di istanza del Servizio di Trasporto Scolastico verrà fornita l'informativa di cui al Regolamento 679/2016/UE e del successivo D.Lgs. n. 101/2018.

Articolo 15 - Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente Regolamento sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Cremona.

Articolo 16 - Verifiche funzionalità del servizio - reclami

Il Comune valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità, in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ente che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.

Articolo 17 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.